



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2006, proposto da:

Soc. del Debbio s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Del Seppia, Roberto Camero, con domicilio eletto presso Alberto Fabbri in Firenze, via Pandolfini 26;

***contro***

Provincia di Lucca, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora 14;

***per l'annullamento***

- della comunicazione di rigetto del saldo del compenso revisionale accordato dalla Provincia di Lucca in ordine al contratto per l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada c.d. "di fondo valle" – lotti 24-25 e 26 (circonvallazione di Bolognana e variante di Turritecava),

e per l'accertamento

dell'obbligo della Provincia di Lucca al pagamento della somma di € 106.168,48, oltre i.v.a. (dalla conversione di l. 205.570.837), a favore della società Del Debbio s.p.a., a titolo di saldo "avere" del riconosciuto compenso revisionale di cui in narrativa, oltre gli interessi di cui all'art. 35 del capitolato speciale di appalto per le oo.pp. di cui al d.P.R. 1064/1962 o comunque con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'emissione del certificato di pagamento al saldo,

nonché per la condanna

della suddetta amministrazione alla corresponsione delle somme di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lucca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di citazione notificato il 5 marzo 1990 la società ricorrente conveniva la Provincia di Lucca dinanzi al Tribunale cittadino per sentire dichiarare detta Amministrazione tenuta al pagamento della somma di £ 205.570.000, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, con la conseguente condanna al pagamento della suddetta somma ovvero all'obbligo di tenere indenne la società attrice da ogni pregiudizio derivante dal mancato pagamento nei confronti dell'INAIL a cui il credito era stato ceduto.

Tanto in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di costruzione della strada di fondovalle - lotti 24, 25 e 26 (circonvallazione di Bolognana e variante di Turritecava) di cui al contratto stipulato con l'amministrazione provinciale il 16 gennaio 1979, con riferimento al certificato di pagamento rilasciato dal Direttore dei lavori in data 19 febbraio 1986 con cui veniva liquidata in favore dell'esponente la somma di £ 205.570.837, oltre IVA, a titolo di revisione prezzi.

Nel corso del giudizio la società Del Debbio, a mezzo del procuratore costituito, precisava le sue conclusioni chiedendo di *"dichiarare la Provincia di Lucca tenuta al pagamento della suddetta somma a favore, rispettivamente dell'INAIL -per la parte a quest'ultimo Istituto ceduta- e della società attrice per la parte non ceduta"*.

Il Tribunale di Lucca, ritenuta la propria giurisdizione, con sentenza definitiva n. 750 del 14 aprile 2003, affermava che, sebbene il criterio legittimo per la determinazione della revisione prezzi fosse quello indicato dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato con il parere reso in data 25 maggio 1986, nel caso di specie, rilevando come manifestazione di volontà in ordine al computo revisionale applicabile sia l'emissione del certificato di pagamento, sia l'intervenuto consenso alla cessione del credito da parte del Presidente della Provincia, la revisione prezzi andava stabilita con riguardo al tariffario della Commissione regionale vigente al momento della presentazione dell'offerta, con la conseguenza con il conseguente accoglimento della domanda della società attrice in ordine alla condanna dell'Amministrazione al pagamento a tale titolo di € 106.168,48, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Avverso la sentenza proponeva impugnazione l'Amministrazione provinciale eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con sentenza n. 533, depositata il 15 marzo 2006, la Corte d'appello di Firenze dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assegnando il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza per riassumere la causa dinanzi al giudice amministrativo.

Con atto notificato il 30 ottobre 2006 e ritualmente depositato la società ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi a questo Tribunale amministrativo insistendo per l'accoglimento delle domande già formulate dinanzi al giudice ordinario.

A suffragio della propria tesi la ricorrente assumeva, in particolare, l'illegittimità della comunicazione inviata dal Presidente della Provincia in data 27 maggio 1989 con la quale veniva negato il diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi e deducendo, altresì, l'eccesso di potere, il travisamento dei presupposti di diritto e la violazione di legge in cui sarebbe incorsa l'amministrazione intimata.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata formulando eccezioni di rito ed opponendosi all'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

#### DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnata la comunicazione del Presidente della Provincia in data 27 maggio 1989 con la quale veniva negato il saldo del compenso revisionale accordato dalla Provincia di Lucca in ordine al contratto per l'esecuzione dei lavori in narrativa precisati nonché domandato l'accertamento dell'obbligo

dell'Amministrazione al pagamento della somma di € 106.168,48, oltre i.v.a. in favore della società Del Debbio s.p.a., a titolo di saldo del riconosciuto compenso, oltre gli interessi di cui all'art. 35 del capitolato speciale di appalto per le oo.pp. di cui al d.P.R. 1064/1962 o comunque con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'emissione del certificato di pagamento al saldo, instando per la condanna della stessa amministrazione alla corresponsione delle somme in parola.

In via preliminare è necessario scrutinare le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del gravame avanzate dalla difesa della Provincia.

Ad avviso della parte resistente, infatti, la ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato il provvedimento, rammentato in narrativa, con il quale il Presidente della Provincia di negava il diritto della società deducente alla revisione dei prezzi; dal che conseguirebbe necessariamente l'inammissibilità delle ulteriori censure proposte.

La tesi merita condivisione.

Preliminarmente giova rammentare che negli appalti pubblici la pretesa alla revisione prezzi conserva natura di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo fino a quando l'Amministrazione appaltante non abbia esercitato il potere discrezionale di accordarla; per contro essa assume consistenza di diritto soggettivo e può, quindi, essere fatta valere davanti al giudice ordinario solo quando sia intervenuto detto riconoscimento e residui un profilo di controversia solo sul "*quantum*" del credito (Cass. civ. sez. un., 12 gennaio 2011, n. 511; id. 31 ottobre 2008, n. 26298; T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012, n. 758).

Detta ricostruzione dell'istituto deriva dal fatto che l'amministrazione deve nella circostanza effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa da un lato, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato, dall'altro. L'operazione costituisce un tipico esercizio di discrezionalità, dovendosi comparare interesse privato e pubblico per il raggiungimento di un ragionevole componimento.

La decisione, quindi, di effettuare la revisione prezzi e la determinazione dei parametri a tal fine sono espressione di facoltà discrezionale che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge.

Ne discende che non avendo la ricorrente proposto ricorso entro detto termine le doglianze avverso tale atto devono essere dichiarate irricevibili.

A tale riguardo non può eccepirsi che la riassunzione del processo dinanzi al giudice amministrativo abbia posto rimedio all'inerzia della deducente, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la *translatio iudicii*, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, comporta la mera prosecuzione del giudizio davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, con l'effetto di salvezza della domanda proposta al primo giudice dalle decadenze che si dovessero medio tempore verificare (cfr. ord. Cass. S.U., 9 marzo 2012, n. 3691).

Ma nel caso di specie tale effetto decadenziale si era già prodotto al momento dell'introduzione del giudizio dinanzi al g.o. in data 5 marzo 1990.

Tale affermazione comporta, peraltro, conseguenze, anche riguardo all'intera prospettazione del ricorso dal momento che le ulteriori censure si rilevano sotto tale aspetto inammissibili giacchè volte a rimuovere le conseguenze ulteriori del diniego opposto dall'Amministrazione provinciale.

Per completezza d'argomentazione si deve in ogni caso rilevare che il ricorso sarebbe infondato anche nel merito.

La revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell'appaltatore e la controprestazione dell'Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora questi ultimi superino la soglia prevista dall'alea contrattuale.

Nel determinare i termini del confronto necessari a stabilire la spettanza dell'eventuale differenza all'appaltatore la

tesi della ricorrente non è tuttavia condivisa dalla giurisprudenza.

Si è infatti affermato che il confronto fra i prezzi correnti durante l'esecuzione dell'opera e quelli correnti invece alla data di presentazione dell'offerta deve farsi, per quanto riguarda questi ultimi, con riferimento non già alla tabella nota alla data dell'offerta medesima (tabella riguardante - in quanto tale - prezzo correnti in un periodo anteriore), ma con riferimento a quella che riproduca effettivamente i prezzi relativi al momento in cui l'offerta è stata effettuata, e questo ancorché tale tabella sia stata, nei fatti, redatta e resa pubblica solo successivamente (Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2006; n. 23670; id., 25 febbraio 2004, n. 3726).

In tal senso, del resto, si era già pronunciata la Commissione speciale del Consiglio di Stato con il parere reso il 26 maggio 1987, ossia ben prima dell'instaurazione del presente giudizio.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)